

proposta di legge n. 106

a iniziativa del Consigliere Fabbri

presentata in data 16 gennaio 2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2015, N. 11
“DISPOSIZIONI PER L’ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA E
PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO”

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intendono apportare delle modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 “Disposizioni per l’istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo”, al fine di favorire l’attuazione, in concreto, degli impegni e degli auspici condivisi all’unanimità dall’Assemblea legislativa regionale nella risoluzione n. 22 del 2016.

Questa risoluzione, che costituisce il contributo dell’Assemblea legislativa alla integrazione della Carta di Fonte Avellana approvata nel corso del Convegno del 13 e 14 maggio 2016, contiene l’impegno di “favorire il ricorso agli strumenti, ivi compresi quelli presenti nella legislazione regionale, che consentono di utilizzare i patrimoni agricolo-forestali e i beni agro-silvo-pastorali pubblici e privati, in particolare quelli in abbandono, quale risorsa da valorizzare a fini ambientali e produttivi, dando continuità alle attività di salvaguardia del territorio e favorendo forme di associazionismo e di partenariato pubblico-privato fra gli enti locali, le imprese, in particolare quelle cooperative, e le altre forme di gestione associata dei terreni e delle risorse naturali”.

Questo impegno assume un particolare significato per quanto riguarda l’opportunità di creare occupazione nelle aree interne, favorendo la

residenzialità, obiettivo divenuto assolutamente prioritario dopo il sisma dello scorso anno.

Le modifiche proposte si inseriscono in questo contesto, al fine di favorire l’integrazione tra le attività svolte dalle imprese agricole ed agro-forestali e le politiche sociali.

Nel presentare questa proposta di legge, si confida inoltre che la Giunta regionale adotti finalmente il regolamento di attuazione della legge regionale 11/2015, senza il quale i suoi contenuti sono lettera morta.

Nel dettaglio, l’articolo 1 modifica l’articolo 3, precisando che il regolamento di attuazione deve contenere, tra l’altro, i criteri per la valorizzazione dei prodotti e non solo delle filiere locali.

L’articolo 2 specifica in modo più analitico i soggetti che sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni che fanno parte della banca della terra ed introduce degli ulteriori criteri di priorità connessi con la creazione di posti di lavoro in favore dei c.d. soggetti appartenenti alle fasce deboli.

L’articolo 3 sposta al 31 marzo dal 31 gennaio il termine per l’invio all’Assemblea legislativa della relazione annuale riguardante lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge.

L’articolo 4 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 11/2015)

1. Al numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo) dopo la parola: "valorizzazione" sono inserite le seguenti: "dei prodotti e".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca:

- a) le imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- b) le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118);
- c) gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 (Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio);
- d) le cooperative sociali operanti in agricoltura di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 (Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale);
- e) i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale di cui all'articolo 30 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura);
- f) i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) che svolgono attività agricola;
- g) i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), anche di nuova costituzione che dimostrino il possesso dei requisiti necessari entro sei mesi dall'assegnazione del bene."

2. Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 11/2015 sono aggiunte le seguenti:

"c bis) soggetti che integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, condotta secondo i criteri biologici, la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali;

c ter) soggetti che operano nei settori di utilità

sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 155/2006 limitatamente alle lettere a), c), e), f) e g), che svolgono attività agricola-zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli.”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il soggetto assegnatario si impegna a non affittare o concedere a qualsiasi titolo a terzi i terreni e i beni oggetto della assegnazione. Il mancato rispetto di questo impegno determina la decadenza dall'assegnazione.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2015)

1. L'articolo 5 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I terreni ed i beni di cui al comma 2 dell'articolo 2, che al momento dell'istituzione della Banca regionale della terra risultano legittimamente già affidati, permangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei termini contrattuali.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione relativa all'impiego dei beni inseriti nella Banca e ai risultati ottenuti in termini di occupazione nell'anno precedente.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.